

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**  
**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**  
**DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA**

Procedimento 02/2018

promosso contro

- **TROSSARELLO Giuseppe**, tessera n. 482441 - Cat. B, presso la società U.p.d. Niellese e contro
- **GIODA Flavio**, tessera n. 388651 – Cat. C, presso la società Forti Sani; e contro
- **U.P.D. NIELLESE**, in persona del suo Presidente, del Comitato Provinciale di Cuneo; e contro
- **FORTI SANI**, in persona del suo Presidente, del Comitato Provinciale di Cuneo;

**PREMESSO**

1. che è pervenuta allo scrivente Giudice territoriale la denuncia del sig. Avogadri Angelo, Direttore di gara della competizione del 25.04.2018 svoltasi a Bra, presso la bocciofila locale;
2. che la denuncia attiene a fatto accaduto nella Gara Coppa Italia B sopra indicata ed è stata tempestivamente trasmessa all'Organo giudicante;
3. nel referto arbitrale è indicato che il giocatore, Trossarello Giuseppe, tesserato della soc. U.p.d. Niellese, in due momenti diversi della manifestazione, si è avventato sul giocatore Gioda Flavio, originando una colluttazione; i due sono stati divisi dai presenti. In una delle circostanze, il sig. Trossarello ha proferito minacce nei confronti del Gioda e quest'ultimo è rimasto in silenzio;
4. che tali comportamenti integrano atti di "violenza" e "minaccia" individuati alle lettere l) ed f) comma 3 art. 61 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB e puniti, rispettivamente, con le sanzioni della squalifica da quattro a sei mesi (violenza) e da due a tre mesi (minaccia);
5. che, per quanto risulta, in capo al Trossarello non sussistono condanne pregresse e i due profili di illecito (violenza e minaccia) sono stati realizzati nel medesimo contesto; di conseguenza, ai sensi dell'art. 57 co. 3 del Regolamento sussiste circostanza attenuante;
6. che nella denuncia è specificato che il Gioda ha, in ogni caso, reagito, compiendo anch'egli atti di violenza nei confronti dell'avversario;



7. che per il Gioda sussistono le circostanze attenuanti di cui all'art. 57 co. 2 lett. b), si valuta positivamente il silenzio in conseguenza delle minacce e non si registrano precedenti addebiti a suo nome;
8. che le infrazioni prevedono responsabilità oggettiva in capo alle Società di appartenenza degli incolpati, ai sensi dell'art. 61 comma 7 lett c) in relazione all'art. 60 co. 1 lett. c);
9. nel caso di specie, il direttore di gara riferisce che, prontamente, i compagni di squadra (atleti e dirigenti) hanno diviso i giocatori e contribuito ad evitare situazione ingravescente;
10. che, ferma l'incolpazione a titolo oggettivo, le circostanze di cui al p.to 9 giustificano diminuzione di pena nei confronti delle società.

**P.Q.M.**

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

- applica a **Trossarello Giuseppe**, tessera n. 482441 – Cat. B, la sanzione della **squalifica di mesi cinque** così determinata: 3 mesi per la violenza (applicata la diminuzione di un mese per l' attenuante); 2 mesi per la minaccia;

- applica alla **soc. U.P.D. Niellese** la sanzione della **multa di Euro 50,00=** così

determinata: sanzione base minima (Euro 200,00) ridotta per le circostanze attenuanti;

applica a **Gioda Flavio**, tessera n. 388651 – Cat. C, la sanzione della **squalifica di mesi due** così determinata: sanzione base (mesi quattro) ridotta della metà per le attenuanti;

- applica alla **soc. Forti Sani** la sanzione della **multa di Euro 50,00=** così

determinata: sanzione base minima (Euro 200,00) diminuita per le circostanze attenuanti.

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 16.05.2018.

Il Giudice Sportivo  
Federico Freni

